

RICERCHE

IL PREZZO DEL CONSENSO (MANCATO): IL DANNO DA SFRUTTAMENTO DELL'IMMAGINE E LA SUA LIQUIDAZIONE

SOMMARIO

1. Premessa. — 2. Patrimonialità del diritto all'immagine. Cenni — 3. Criteri di individuazione del danno risarcibile. — 4. Criteri di determinazione del *quantum*. — 4.1. Casi in cui l'immagine ha un « valore di mercato ». — 4.2. Casi in cui l'immagine non ha un « valore di mercato ».

1. PREMessa.

La categoria dei diritti della personalità — di creazione relativamente recente, per come oggi è intesa — ha costituito, sin dal suo sorgere, e cioè — in Italia — dall'inizio di questo secolo, oggetto di un problema dogmatico colmo di gravi difficoltà.

Neppure i più recenti svolgimenti consentono di considerare concluso il dibattito dottrinale; dibattito che vede, come si sa, contrapposti disegni ricostruttivi diversi. Tra gli aspetti controversi sono le tematiche, ricche di implicazioni, della qualificazione della situa-

zione soggettiva (della « pretesa ») e del suo referente oggettivo (quale bene in senso giuridico)¹, e quindi della considerazione in termini patrimonialistici delle situazioni attinenti la protezione della personalità e i problemi, a questo connessi, della natura, negoziale o non negoziale, del « consenso » dell'avente diritto, e quindi della disponibilità o meno delle situazioni attinenti la persona, ed infine della trasmissibilità ereditaria del diritto².

L'emergenza degli interessi della personalità nei termini del diritto soggettivo, modellato sull'archetipo del diritto di proprietà, poteva dapprima condizio-

¹ Argomento tra i più dibattuti; ancora utile il richiamo a GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana ed il diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 458 ss. V. altresì G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Persona e formalismo giuridico*, Rimini, 1985, 341 ss. Ad ogni modo « l'estraneità alla persona del bene tutelato non è più (...) un carattere indeclinabile del diritto soggettivo; ed ai diritti della personali-

tà viene anzi riconosciuta la peculiare nota dell'inerenza o interiorità dei beni a tutela dei quali è attribuita la pretesa », RESCIGNO, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur.*, XIII, Roma, 1991, 2.

² V., in particolare sull'ultimo problema menzionato, in prospettiva comparatistica, C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in questa *Rivista*, 1988, 1 ss.

narne lo svolgimento allo schema dominicale³, schema di cui ripetevano il concetto e le caratteristiche, generando, com'è noto, problemi non lievi. La categoria tuttora controversa dei diritti della personalità sembra però esprimere « la forma storicamente più avanzata in cui le prerogative del soggetto tendono ad assumere giuridica rilevanza » e pare ancora servire allo scopo di apprestare adeguata tutela alle ragioni dell'individuo⁴.

La riflessione sul diritto all'immagine — ed in particolar modo, come subito si dirà, su alcuni aspetti patrimoniali di questo — costituisce per molti versi un osservatorio privilegiato per valutare la problematica della tutela della personalità. Da un lato, infatti, il diritto all'immagine trova una esplicita collocazione normativa nel sistema del codice civile e nelle disposizioni delle leggi speciali, consentendo in tal modo all'interprete di affidarsi ad un dato normativo espresso,

e quindi di superare il problema (e i condizionamenti) della ricerca della fonte normativa attraverso la quale legittimare la tutela che si intende apprestare alle ragioni dell'individuo, per dedicarsi all'analisi del contenuto e dei modi della tutela e della natura della situazione soggettiva protetta. E, d'altra parte, del diritto all'immagine sono abbastanza chiare le implicazioni patrimoniali; ed anzi, proprio partendo dall'analisi delle norme dettate in tema di tutela dell'immagine (*recte* dell'esteriorizzazione dell'immagine, o del ritratto, termine quest'ultimo che ricorre nella legislazione speciale) si potrebbe giungere (e si è concretamente giunti⁵) alla conclusione che nel sistema civilistico la persona umana sia presa in considerazione solo dal punto di vista della tutela patrimoniale.

Le diverse impostazioni dottrinali della controversa categoria dei diritti della personalità, peraltro, non paiono, pur nella eterogeneità delle concezioni⁶, por-

³ Al che si collega — almeno sul piano dello svolgimento storico — il problema della qualificazione in termini di bene in senso giuridico dell'immagine o del ritratto, problema da tener ovviamente distinto da quello dell'applicabilità delle norme dettate dal libro terzo del cod. civ. al diritto — se lo si voglia accogliere — di esclusivo sfruttamento economico degli attributi della personalità, fra cui l'immagine. Che l'immagine sia bene in senso giuridico porta a ritenere l'impostazione di SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, 100 ss., 128 ss., e *passim*, anche sul problema (o pseudo problema) della applicazione della normativa dettata in tema di proprietà (per cui v. altresì *ivi*, 118 nota 25). Su tali problematiche v. anche RESCIGNO, voce *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 280 ss., 286. Cfr. infine COSTANTINO, *I beni in generale*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da RESCIGNO, 7, Torino, 1982, 5 ss.

⁴ DE VITA, *op. cit.*, 505, e « la categoria del diritto soggettivo, dotata di virtualità applicative teoricamente infinite, può ancora servire allo scopo » (*ivi*, 507), l'opinione riferita nel testo è ribadita da RESCIGNO, voce *Personalità*, cit., 1 ss.; v. anche G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, cit., 341. Va osservato che i modelli teorici si distaccano ben presto dalle motivazioni ideologiche che hanno concorso a crearli e si prestano ad essere utilizzati in con-

testi differenti da quelli originari. Cfr. però MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 356 s.

⁵ V. per esempio SCOZZAFAVA, *Nuovi e vecchi problemi in tema di diritti della personalità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 210; v. altresì, *Id.*, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, cit., 543 ss.

⁶ È ben noto che una parte della dottrina esprime dubbi sulla configurazione, o giunge a negare *tout court* la configurabilità, di diritti soggettivi della personalità discorrendo invece di tutela oggettiva. Cfr. SANTORO-PASSARELLI, voce *Diritti assoluti e relativi*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 751: « la tutela primaria è oggettiva (...) mentre la reazione al fatto illecito è attuata attraverso la mediazione della volontà dell'interessato, cui è attribuito un potere di reazione, configurabile appunto come diritto soggettivo » (relativo); v. anche *Id.*, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1983, 50 s. Per una visione più radicale v. MESSINETTI, voce *Personalità*, cit., 355 ss., 363 e *passim*; *Id.*, voce *Oggetto dei diritti*, *ivi*, XXIX, Milano, 1979, 824 ss. Cfr. pure DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 1987, 69 ss. (ma cfr., per un diverso approccio, *Id.*, *Profili dei diritti della personalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 69 ss.). Di tali impostazioni occorrerebbe cogliere il significato in termini di fondamento e di estensione della tutela della personalità, fondamento riposto nella centralità del valore

re ostacoli all'attribuzione di un contenuto patrimoniale al diritto all'immagine; se infatti l'importanza che nel dibattito sulla dottrina della personalità hanno assunto le situazioni non riconducibili al predicato della patrimonialità (pur sembrando accettata la configurazione di un *diritto* patrimoniale sulla propria « immagine », diritto che non manca di interessare l'esperienza pratica⁷), continua a suscitare interrogativi e contrasti sulla struttura della reazione privatistica alle lesioni dei tradizionali attributi della personalità, è anche vero che le impostazioni dottrinali volte a negare la correttezza teorica di una costruzione della tutela giuridica della personalità in termini di diritto soggettivo potrebbero consentire più agevolmente la qualificazione patrimonialistica del diritto all'immagine, dato che uno dei presupposti principali di tali dottrine si ritrova nell'affermazione per cui uno schema teorico costruito per la tutela delle situazioni

« appropriate » non potrebbe essere utilizzato per le situazioni esistenziali.

La considerazione del diritto all'immagine quale diritto a contenuto (almeno in parte) patrimoniale costituisce dunque un profilo non nuovo, ma che continua a stimolare, e oggi anzi con rinnovato interesse ed in prospettive in parte nuove, la riflessione dottrinale, e si tratta, come si è accennato, di un tema di possibile verifica di aspetti importanti della esperienza storica e delle nuove realtà.

Uno sguardo alla giurisprudenza teorica e pratica segnala pure la necessità di spostare l'accento sulle concrete misure di tutela⁸, e quindi sulla nozione di danno e sulla concreta determinazione del risarcimento. E anche da questo angolo visuale, qui da identificare essenzialmente con il risarcimento del danno extracontrattuale, non cessano di riproporsi questioni, già ampiamente dibattute, ma non sopite, all'attenzione del giurista. L'importanza, in dottrina e in

giuridico della persona attorno al quale si osserva l'unitarietà della situazione protetta, e concreta estensione che si vuole svincolare dalla costruzione, che si pretende concettualmente errata, in termini di diritto soggettivo, ribadendosi, quindi, il carattere indisponibile della situazione sostanziale (per rilievi critici su tale impostazione v. RESCIGNO, voce *Personalità*, cit.).

Questa prospettiva dogmatica non esclude peraltro — ed è questo l'aspetto che in questa sede interessa — la configurazione di un diritto patrimoniale riferibile alla « pubblicazione dell'immagine », rilevandosi che l'« attività dispositiva si ricollega (...) ad un particolare diritto a godere del risultato economico che può derivare dall'esteriorizzazione o pubblicazione » dell'immagine, diritto il cui « punto di riferimento oggettivo (...) è dunque l'esteriorizzazione dell'immagine » (DI MAJO, *La tutela*, cit., 73; v. anche MESSINETTI, voce *Personalità*, cit., 403 s.).

⁷ A quanto consta, del diritto all'immagine comincia a interessarsi la giurisprudenza a partire da Trib. Milano 5 giugno 1903, in *Foro it.*, 1903, I, 1123. Pare invece inconferente l'accenno ad App. Aquila 18 aprile

1913, in *Giur. it.*, 1913, I, 2, 390, talvolta richiamata, i termini della qual controversia erano « limitati all'esecuzione di una convenzione di deposito » di un autoritratto del pittore e fotografo F.P. Michetti. In un sicuro contesto patrimonialistico si collocano, tra le decisioni più risalenti, App. Milano 21 luglio 1933, in *Dir. autore*, 1934, 203; App. Genova 15 maggio 1936, *ivi*, 1937, 70; App. Milano 11 luglio 1936, *ibidem*, 64; Trib. Milano 1° dicembre 1938, in *Dir. autore*, 1938, 501; Trib. Torino 7 aprile 1954, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, 187; Trib. Torino 2 gennaio 1956, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 261; App. Roma 22 giugno 1957, in *Rass. dir. cin.*, 1958, 114; Trib. Milano 30 settembre 1965, in *Mon. trib.*, 1966, 275.

⁸ Come osserva C. SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo ed intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, in questa *Rivista*, 1991, 133 s.; v. altresì ID., *Apunti sul danno da illecita utilizzazione economica dell'immagine altrui*, *ibidem*, 589 ss. In diversa prospettiva, RICCIUTO e ZENOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990.

giurisprudenza, del tema dei danni non patrimoniali⁹, la centralità di tale problema nelle discussioni sul diritto della personalità, potrebbe persino sembrare — nel ristretto ma significativo ambito in cui si pone il nostro punto di vista — aver distolto l'attenzione dai problemi del risarcimento del danno patrimoniale, risultando a volte il risarcimento del danno extracontrattuale non patrimoniale — nelle concrete vicende processuali, ma anche nelle analisi di qualche osservatore¹⁰ usato come tecnica ausiliaria, capace di « coprire » le insufficienze che si ritengono proprie della tutela risarcitoria.

Di qui l'interesse per un'analisi della giurisprudenza che ha potuto affrontare

la questione dei criteri utilizzabili per la determinazione del *quantum* di danno patrimoniale derivante da abusivo sfruttamento economico dell'altrui immagine, analisi che costituisce l'oggetto del presente lavoro. Se le sentenze (edite) che pronunciano sulla liquidazione del danno patrimoniale non sono effettivamente molte, più numerose — a conferma dell'importanza del tema, anche nella esperienza pratica — si presentano le pronunce che affrontano (*ex art.* 278, comma 1, cod. proc. civ., o in sede cautelare) profili patrimonialistici dei diritti della personalità: divergenza, questa, attribuibile (alla casualità delle raccolte di giurisprudenza o) forse all'intervenire di accordi transattivi tra le parti¹¹.

⁹ « È noto, infatti, che le aggressioni contro l'individuo si consumano quasi sempre mediante azioni che non hanno riflessi di carattere patrimoniale », SCOZZAFAVA, *Nuovi e vecchi problemi i tema di diritti della personalità*, cit., 208, dal che risulterebbe confermata, sul piano privatistico, la difficoltà di sanzionare efficacemente tali aggressioni.

¹⁰ Cfr. per esempio PARDOLESI che, annotando Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in *Foro it.*, 1980, I, 84, afferma (evidentemente di là da una impostazione dogmatica): « è proprio a questa sfasatura — tra ristoro effettivamente corrisposto e maggior somma che l'interessato avrebbe richiesto per rinunciare all'esercizio del diritto — che dovrebbe avviare il risarcimento dei danni morali ». In verità non mancano episodi giurisprudenziali che potrebbero confortare l'osservazione: v. Trib. Roma 20 luglio 1991, in questa *Rivista*, 1992, 88; cfr. anche il significativo esempio di App. Milano, 6 aprile 1984, in *Dir. autore*, 1985, 523. A questo proposito sarà il caso di osservare che il discorso accennato nel testo è distinto da ambiti — quale quello del danno alla salute — in cui il superamento dell'alternativa patrimoniale/non patrimoniale ha la funzione di adeguare, alla luce del precetto costituzionale, il sistema delle tutele civilistiche; discorso che può essere posto anche per altri aspetti della tutela della personalità, diversi da quello della salute, ma da altro punto di vista rispetto a quello cui si faceva riferimento.

¹¹ Tra i casi celebri che, pur favorevoli ai danneggiati in sede di condanna generica, non hanno visto — a quanto consta — una liquidazione giudiziale del danno (patrimoniale): Cass. 28 marzo 1990, n. 2527, Sandrelli-Tattilo, in questa *Rivista*, 1991, 125, che

confermava App. Roma 8 settembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 919; il caso delle « figurine » Panini: Trib. Modena 17 gennaio 1976, in *Riv. dir. sport.*, 1976, 159 (ma l'esito fu capovolto da App. Bologna 21 aprile 1978, in *Foro pad.*, 1978, I, 295, decisione che si annovera tra quelle per cui la notorietà dell'effigiato vale comunque ad escludere l'illiceità della pubblicazione); il caso Soraya che involgeva il contiguo aspetto — di non marginale interesse anche dal punto di vista che qui rileva — della divulgazione di notizie attinenti la vita privata: Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895 (e cfr. le decisioni di merito: App. Milano 19 gennaio 1971, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, 1026; Trib. Milano 1° giugno 1970, in *Foro pad.*, 1970, I, 800; Trib. Milano 2 ottobre 1969, in *Giur. it.*, 1970, I, 2, 1052).

Tra i meno celebri, o più risalenti, il caso Galgano: Trib. Roma 11 aprile 1975, in *Giur. merito*, 1976, I, 115; il caso dei pugili Golfarini e Duranti: App. Roma 20 gennaio 1975, in *Arch. civ.*, 1976, 929; il caso Agnese Spaak: Trib. Milano 28 ottobre 1968, in *Dir. autore*, 1969, 49; in tema di diritto al nome, il caso dell'*ex re d'Egitto Farouk*: App. Milano 22 gennaio 1960, in *Giust. civ.*, 1960, 593; il caso Sordi: App. Roma 22 giugno 1957, in *Dir. autore*, 1958, 420; il caso Nyta Dover: App. Milano 30 novembre 1954, in *Foro it.*, 1955, I, 559, confermata da Cass. 27 settembre 1955, n. 2649, *ibidem*, 1648; il caso Isa Pola: Trib. Milano 1° dicembre 1938, in *Dir. autore*, 1938, 501.

Discorso analogo può valere per domande proposte in via cautelare: così il caso Vitti: Pret. Roma 6 luglio 1987, in questa *Rivista*, 1988, 126; la « giurisprudenza Baglioni »: Pret. Roma 15 novembre 1986, in *Temi Ro-*

Si tratta, è il caso di ripeterlo, di un tema che attraversa larga parte dei problemi dogmatici della dottrina della personalità, toccando profili di rilievo sia pratico che teorico: il reperimento di criteri che possano fornire un metro di giudizio omogeneo e prevedibile¹²; il confronto con i risultati di una ricerca condotta sul terreno del diritto patrimoniale sulla propria immagine, con i risultati delle ricerche svolte in tema di *quantum* di danno da lesione dell'onore e della reputazione¹³, o anche in tema di danno alla persona; la visione — come già si accennava — dell'interesse del soggetto attivo come interesse patrimoniale¹⁴; la qualificazione della situazione soggettiva, dell'oggetto di questa e dell'atto di disposizione; la configurazione di una vicenda successoria; l'eventualità di intravedere una funzione sanzionatoria del risarcimento. I rapporti, nella pluralità di possibili relazioni, tra danno, risarcimento e arricchimento del danneggiante. Si tratta di temi che, per la loro complessità e rilevanza, non consentono in questa sede altro che un accenno.

2. PATRIMONIALITÀ DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE. CENNI

Si è notata, già in tempi risalenti, e si tratta di una osservazione spesso riproposta¹⁵, l'ambivalenza degli interessi protetti dalle norme di tutela dei c.d. diritti della personalità. Nei diritti della personalità sarebbe cioè riscontrabile una doppia natura, si tratterebbe — come nei diritti d'autore — di diritti ad un tempo patrimoniali e non patrimoniali, gli interessi del soggetto protetti dal sistema sarebbero interessi morali e interessi patrimoniali (e si è già accennato il discorso per cui nel diritto all'immagine tale ambivalenza sarebbe particolarmente evidente, fino a suggerire che si possa in realtà trattare di un diritto avente natura solo patrimoniale)¹⁶.

Il sistema italiano, per limitarsi all'essenziale, conosce disposizioni¹⁷ di tutela del diritto all'immagine (art. 1 cod. civ.;

mana, 1986, 748; Pret. Roma 18 febbraio 1986, in *Dir. autore*, 1986, 215; Pret. Roma 14 febbraio 1986, in *Giust. civ.*, 1987, I, 2418; il caso Vanoni e Paoli: Pret. Milano 25 febbraio 1985, in questa *Rivista*, 1985, 719; il caso Dalla: Pret. Roma 18 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 544; il caso Sommersalo: Pret. Roma 28 aprile 1975, in *Dir. autore*, 1975, 424; il caso Marilù Tolo: Pret. Roma 14 ottobre 1967 e Id. 13 novembre 1967, entrambe in *Foro it.*, 1968, I, 287.

¹² V. in altre prospettive RICCIUTO e ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*; MONATERI e BELLE-RO, *Il quantum nel danno a persona*, Milano, 1984.

¹³ Cfr. RICCIUTO e ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, ove è riportata la decisione di App. Milano 23 dicembre 1986, Leone-Cederna (in questa *Rivista*, 1987, 585) quale unico caso di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da lesione della reputazione (ma la ricerca copre solo il periodo successivo al 1984).

¹⁴ Si osserva che il « fenomeno di "reificazione" della persona e di "personalizzazione" della cosa » è « fenomeno tra i più importanti del diritto privato odierno »: DE VITA, *op. cit.*, 542; e cfr. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 312 ss.

¹⁵ V. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto*, cit.; Id., *Scopo economico*, cit.; Id., *Appunti sul danno*, cit.; DE VITA, *op. cit.*, 534 ss.; METAFORA, *Il mito di Narciso e la giurisprudenza: a proposito del diritto sul proprio ritratto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, 867 ss.; SACCO, in SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Rescigno, 10, Torino 1982, 256 e, negli stessi termini, Id., *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da VASSALLI, Torino, 1975, 455; VISINTINI, *Il diritto all'immagine*, in ALPA et al., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983. Cfr. altresì SCOZZAFAVA, *Nuovi e vecchi problemi*, cit., 210; DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Rescigno, 2, Torino, 1582, 56; DI MAJO, *La tutela civile*, cit., 69 ss. Di contrario avviso, com'è noto, CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, 62.

¹⁶ Il riferimento è a VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, il quale comprende *tout court* il diritto al ritratto tra i diritti assoluti patrimoniali.

¹⁷ Per ampi riferimenti alle diverse problematiche legate al tema dei diritti della personalità e in particolare del diritto all'immagine cfr., di recente, DE VITA, *op. cit.*, *passim*. Sugli aspetti patrimoniali, 534 ss., 609 ss.; sul risarcimento del danno, 661 ss.

art. 21, comma 1, r.d. 929/1942; artt. 96 e 97 legge 633/1941), al nome e allo pseudonimo (artt. 6-9 cod. civ.; art. 21, comma 2, r.d. 929/1942).

In tema di diritto all'immagine, l'art. 10 cod. civ., fa riferimento all'esposizione o pubblicazione dell'immagine per vietarla al di fuori dei casi consentiti dalla legge e, anche quando si verifichi uno di quei casi, in ipotesi di pregiudizio al decoro o alla reputazione. L'art. 96 legge dir. aut.¹⁸ richiede il consenso dell'interessato all'esposizione, alla riproduzione o alla messa in commercio del ritratto. Il successivo art. 97 fa riferimento alla riproduzione dell'immagine, nell'enumerare le cause che escludono la necessità del consenso (comma 1), e alla esposizione e messa in commercio, nel limitare, al secondo comma, l'efficacia di dette cause quando vi sia pregiudizio « all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata ».

L'art. 21, comma 1, legge marchi¹⁹, infine, all'uso come marchio del ritratto di una persona, confermandone, se si vuole, la natura (anche) patrimoniale²⁰.

L'espressione « messa in commercio,

che si legge negli artt. 96 e 97 legge dir. aut., suole essere precisata in relazione al precedente art. 17, nel senso del mettere in circolazione l'opera, o esemplari della stessa, a scopo di lucro²¹.

Si è detto come il diritto all'immagine, a differenza di altri diritti della personalità, trovi espliciti riferimenti normativi che consentono di ritenere superfluo, in questo ambito, il problema della ricerca delle fonti. Diversamente è accaduto per altri « diritti » della personalità, quali il diritto alla reputazione, alla riservatezza, all'identità personale. Se il cammino che ha portato al definitivo riconoscimento delle relative tutele non è stato breve, tale definitivo riconoscimento potrebbe suggerire di ricomprendere nelle situazioni che vanno sotto il nome di diritto alla riservatezza²² di diritto all'identità personale²³ (anche al di là della considerazione del diritto della personalità come situazione giuridica unitaria) il diritto all'immagine, in quanto diritto della personalità. Il diritto all'immagine verrebbe quindi a perdere di autonomia, una volta che si ritengano positivamente tutelati nel sistema quegli altri, e più generali, aspetti

¹⁸ Il precedente cui i citati artt. 96 e 97 hanno innovato è nell'art. 11 r.d.l. 7 novembre 1925, n. 1950 (legge 8 marzo 1926, n. 562): « il ritratto di una persona non può essere pubblicato o messo in commercio senza il consenso espresso o tacito della persona medesima, e, dopo la sua morte, del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori, degli altri ascendenti e discendenti diretti. La persona che ha dato il consenso può revocarlo, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni. È libera la pubblicazione del ritratto quando abbia scopi scientifici, didattici, e, in genere, culturali o si riferisca a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico ». Da notare, in quella disposizione, l'esplicita ammissione, salvo il risarcimento, della revocabilità del consenso.

¹⁹ La disposizione sostituisce quella di cui all'art. 78 r.d. 13 settembre 1934, n. 1602.

²⁰ Per il coordinamento delle varie disposizioni cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto*, 29 ss.; DE VITA, *op. cit.*, 552 ss., 571 ss., 609 ss.; CATADELLA, *op. cit.*, 111 ss.; VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 7 ss.

²¹ V. VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 18 s.

²² Non volendo ripercorrere le tappe e le motivazioni del processo che ha portato al riconoscimento del diritto alla riservatezza, basti qui rinviare al più tenace sostenitore della tesi affermativa (DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da CICU e MESSINEO e continuato da MENGONI, IV, Milano, 1982, 258 ss.); alla decisione di legittimità cui solitamente si riconduce il definitivo affermarsi di tale diritto (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895); nonché alla precedente pronuncia con cui la Suprema Corte sembrava voler impostare in termini più generali il problema (Cass. 20 aprile 1963, n. 990, in *Foro it.*, 1963, I, 877). Va pure segnalata la decisione di Corte Cost. 12 aprile 1973, n. 38, in *Foro it.*, 1973, I, 1707.

²³ Anche sul diritto all'identità personale ci si limita ad un rinvio essenziale: Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514; Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista*, 1985, 965. Cfr. anche Pret. Roma 2 giugno 1980, in *Giust. civ.*, 1981, I, 632. In dottrina per una prima informazione, cfr. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 98 ss., 117.

della personalità²⁴.

Del resto, già dal punto di vista esecutivo²⁵ si potrebbe essere portati a negare l'autonomia esistenza di un diritto sull'immagine come diritto della personalità²⁶, come diritto cioè il cui contenuto andrebbe riguardato sul piano esistenziale e non su quello appropriativo. Così come sul piano sistematico si può essere portati a credere che l'ordinamento civi-

listico fosse originariamente limitato alla tutela della persona sul piano esclusivamente economico²⁷. Ogni abuso dell'altrui immagine potrebbe quindi considerarsi come lesione del decoro²⁸ dell'onore, della reputazione del soggetto (per stare alla lettera delle disposizioni normative sopra richiamate); o delle figure della riservatezza e dell'identità personale²⁹.

²⁴ L'affermazione è tratta dalla giurisprudenza: cfr. Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, in *Giust. civ.*, 19/8, I, 1259. Qualificano il « diritto al ritratto » come « particolare diritto alla riservatezza », Pret. Roma 15 aprile 1988, e Id. 9 dicembre 1987, entrambe in questa *Rivista*, 1988, 458 e 461. Cfr. altresì DE CUPIS, *I diritti*, cit., 258 ss., e, sotto il profilo dell'identità personale, DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 117.

Per la dottrina più risalente v. la sintesi di VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 22 ss. ed *ivi*, 27, citati gli autori critici nei confronti della prospettiva « riduzionista ». Cfr. recentemente anche DE VITA, *op. cit.*, 588 s., sulla tendenza « a considerare il diritto all'immagine quale "manifestazione del diritto alla riservatezza" » accentuandosi « l'identificazione tra immagine e privacy ». Ribadisce il carattere autonomo del diritto all'immagine nel quadro dei diritti della personalità, BAVETTA, voce *Immagine*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970.

È appena il caso di ricordare, a scanso di equivoci, che il discorso è diverso quando si tratti di interessi patrimoniali. Cfr. METAFORA, *op. cit.*, 369 s., per cui si sarebbe intenti a « svuotare, senza che peraltro ve ne fosse necessità alcuna, la normativa dettata a protezione del ritratto dai suoi contenuti patrimoniali » al fine di « tutelare la persona ritratta da interferenze nella vita privata... », affermazione il cui riferimento pare CATAUDELLA, *op. cit.*, 62: v. infatti *supra* par. 1 e *ultra, passim*, ed esemplificativamente, Pret. Roma 16 dicembre 1970, in *Giur. merito*, 1974, 303.

²⁵ DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 118, rileva che « la disciplina positiva sembrerebbe avallare l'assunto di una protezione soltanto indiretta dell'immagine ». V. poi SCOZZAFAVA, *Nuovi e vecchi problemi*, cit., 207 ss. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto*, cit., 27 ss. e specialmente 32, offre una lucida visione del dato normativo. Di recente (METAFORA, *op. cit.*, 884) si è ribadito che « fin dal momento in cui è stato consacrato, prima dalla giurisprudenza e dalla dottrina e, poi, dal 1925 in poi, ad opera del legislatore, il diritto sulla propria immagine è tutelato nel nostro ordinamento in tutti i suoi riflessi, non soltanto morali, ma anche patrimoniali ».

²⁶ Al di là della disputa tra teoria moni-

stica e teoria pluralistica, che, come si è osservato (DI MAJO GIAQUINTO, *Profili dei diritti della personalità*, cit., 81), va riguardata relativisticamente. L'impostazione unitaria sembra prevalere nella dottrina italiana: v. RESCIGNO, voce *Personalità*, cit., 2; cfr., per tale impostazione, DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 59 ss.; G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, cit., 338 ss.; CATAUDELLA, *La tutela civile*, cit., 79; RESCIGNO, *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Studi in onore di Santoro-Passarelli*, IV, Napoli, 1972, 132; GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana ed il diritto alla riservatezza*, cit., 258 ss.; PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino, 1982, 65 ss.; ritengono invece preferibile l'impostazione pluralistica, GARUTTI e MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità. Profili generali*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 45; DE CUPIS, *I diritti*, cit., 28 ss.; VERCELLONE, voce *Personalità (diritti della)*, in *Noviss. it.*, XII, Torino, 1965, 1084.

²⁷ Cfr. peraltro RESCIGNO, voce *Personalità*, cit., par. 1.5: « il concetto e la misura di danno vengono infatti riportati, per tradizione, alla lesione del patrimonio individuale, ed il patrimonio è visto come un complesso di beni materiali da conservare ed accrescere. Sulla base di una siffatta considerazione si spiega perché sia stata più agevole la tutela della personalità in ordine alle manifestazioni che appaiono suscettibili di sfruttamento economico. Perciò in leggi come quelle sul diritto d'autore, i brevetti, i marchi di impresa, vennero inserite, prima che in altri e più ampi settori, norme significative di protezione della personalità ».

²⁸ Sul decoro v. VISINTINI, *Il diritto*, cit., 60-62.

²⁹ D'altronde anche il diritto d'autore è stato riguardato come aspetto del diritto alla identità personale. L'assimilazione del diritto d'autore al diritto della personalità risale, com'è noto a GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, I, Leipzig, 1895, 702 ss.; cfr. GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, 106 ss.; per ragguagli, DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 170 ss.; ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., 350.

Da tale punto di vista il diritto all'immagine non sarebbe che la manifestazione di altri aspetti del diritto (soggettivo) della personalità, e, quindi, sul piano della tutela, come tale andrebbe trattato³⁰.

La dottrina (straniera e) italiana ha, come anche la giurisprudenza, (da tempo) individuato un altro profilo per considerare l'interesse del soggetto ad evitare che altri usi la propria immagine (o, come si è rilevato, *rectius*, il proprio ritratto³¹). Profilo individuato con lo spostamento della prospettiva oggettiva del diritto *de quo*, dalla persona stessa e dalla sua immagine al singolo ritratto che ne raffigura le sembianze e con la

constatazione della identità di contenuto tra il diritto dell'autore dell'opera (dell'arte figurativa) o della fotografia, da un lato, ed il diritto dell'effigiato, d'altro lato, diritti che consisterebbero sempre nell'esporsi, pubblicare, riprodurre, mettere in commercio l'opera³²). In tale contesto viene dunque riguardato direttamente sul piano patrimonialistico l'interesse dei due soggetti, l'autore del ritratto ed il ritrattato³³.

O il diritto sul ritratto si scinde in due diritti³⁴, l'uno di natura patrimoniale e, l'altro, attinente la tutela della personalità « morale » dell'individuo, oppure si dovrebbe cancellare l'aspetto « morale » del diritto sulla propria immagine,

³⁰ Cfr. SACCO, in SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, cit., 256, nota 8: « a nostro giudizio la tesi di Vercellone è andata al di là del segno, perché ha voluto cancellare il rapporto « morale », che, più probabilmente, permane a fianco di quello patrimoniale » (e v. ID., *Il contratto*, cit., 1975, 455).

³¹ A. GIANNINI, *Sulla tutela del ritratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, I, 368; VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 10 che, come è noto, riferiva il termine ritratto non già alla *res* materiale (il negativo o la stampa fotografica) nel quale il ritratto è incorporato, ma alla raffigurazione del soggetto effigiato (considerata oggetto di un diritto assoluto patrimoniale su un bene immateriale).

³² VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 39 ss. In questa prospettiva la tutela che è necessario apprestare al soggetto leso non va contro la pubblicazione, ma a favore della stessa, nel senso del controllo e della libera disposizione da parte dell'effigiato. Qui, per seguire il richiamo di un recente autore (C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto*, cit., 3), « la persona viene lesa non in ciò che è, ma in ciò che ha ». La terminologia dei giuristi nordamericani, contrapponendo al *right to privacy* il *right to publicity* (definito nella giurisprudenza, « commercial-appropriation branch of the right of privacy », « to control commercial exploitation of name and likeness », il cui riconoscimento è funzionale « to prevent unjust enrichment » garantendo « the... substantial property interest in his entire act..., his likeness..., or even his "style" »: cfr., tra altre,

Lerman v. Flynt Distributing, 10 *Med. L. Rptr.*, 2503 (2d Cir. 1984); *Groucho Marx v. Day and Night Co.*, 8 *Med. L. Rptr.*, 2201 (2d Cir. 1982); *Douglass v. Hustler*, 11 *Med. L. Rptr.*, 2271 (7th Cir. 1985), tutte ricche di riferimenti), che di quello è una specie, mette ben in evidenza alcuni di tali aspetti (sul punto v. anche DE VITA, *op. cit.*, 622).

³³ V. ancora C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto*, cit.; VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 10 s., 18 ss., 34, 39 ss. (ove si afferma che il diritto *de quo* « deve inserirsi nella categoria dei diritti assoluti patrimoniali », *passim*; VISINTINI, *Il diritto*, cit., 63 s., che parla di « violazione della libertà di commercio »).

In giurisprudenza, per la prospettiva patrimonialistica, v., tra le decisioni recenti, Cass. 16 aprile 1991, n. 4031, e ID., 2 maggio 1991, n. 4785, che si leggono in questa *Rivista*, 1991, 835 e 837; ID., 28 marzo 1990, n. 2527, *ivi*, 1991, 130; App. Milano 16 maggio 1989, *ibidem*, 589; Pret. Roma 15 novembre 1986, in *Tem. Rom.*, 1986, 748; *id.*, 18 febbraio 1986, in *Dir. aut.*, 1986, 215; App. Roma 8 settembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 919.

³⁴ V. SACCO, in SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, cit., 255 s. (e ID., *Il contratto*, cit., 445): « oggi è giunto il momento di riesaminare taluni diritti della personalità — tradizionalmente considerati estrapatrimoniali — per accertare se il loro contenuto non sia sdoppiato in due elementi, l'uno morale e l'altro patrimoniale »; in questi sensi anche C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto*, cit., 27 ss., 32.

aspetto che già si trova tutelato sotto la specie di lesione alla riservatezza, e considerare il diritto sull'immagine e sul ritratto come diritto patrimoniale e precisamente come diritto all'esclusivo sfruttamento patrimoniale³⁵.

Tale prospettiva imporrebbe una riflessione, che finora è mancata, delle analogie tra diritto all'immagine e diritto d'autore³⁶, attraverso la quale potrebbero trovare adeguate soluzioni anche casi che attualmente non si sa bene dove

collocare, casi presentatisi all'esame della giurisprudenza, in cui non sia ritratta una persona, ma siano ritratti oggetti di sua proprietà³⁷ oppure oggetti usati abitualmente da persone largamente note³⁸, oggetti che vengono associati dal pubblico alle persone stesse³⁹.

Una prospettiva dualista, come pure si è accennato, può essere ricercata utilmente anche al di fuori del diritto all'immagine. Tra altri possibili si può pensare al caso dello sfruttamento commer-

³⁵ VERCELLONE, *Il diritto*, cit.

³⁶ Ed in tale prospettiva il diritto all'immagine sembrerebbe aver compiuto un percorso in qualche modo inverso rispetto a quello del diritto d'autore, riguardo al quale « va affievolendosi la tutela della utilizzazione economica dell'opera, mentre tende a farsi più incisiva la protezione degli aspetti personali e "moralì" del diritto » (DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 170).

Per un cenno, MOCCIA, in *Foro it.*, 1987, I, 925, che cita a sostegno Pret. Roma 16 dicembre 1970, in *Giur. merito*, 1974, I, 303. Più ampiamente VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 37 ss., per cui il diritto *de quo* « ha per oggetto un bene immateriale, appartiene alla categoria dei diritti sui beni immateriali... ed alla specie dei diritti sopra le opere dell'arte figurativa » e « ha le stesse caratteristiche proprie del diritto dell'autore sull'opera dell'arte figurativa (e sulla fotografia) ». In tempi più risalenti, v. App. Milano 11 luglio 1936, in *Dir. autore*, 1937, 70: « il diritto all'immagine, come il diritto d'autore, ha un contenuto morale e un contenuto patrimoniale, dato dalla possibilità di sfruttamento economico dell'immagine ».

Alcune impostazioni riconducono il fondamento (su cui v. GRECO, *Saggio sulle concezioni del diritto d'autore. Monismo e dualismo*, in *Studi in onore di A. Segni*, II, Milano, 1967, 419 ss.) del diritto d'autore ad un generale « diritto alla paternità delle proprie azioni » (ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960), e altre invece lo ritrovano nel diritto al (risultato del proprio) lavoro (v. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 172; PIOLA CASELLI, *Sull'inquadramento del diritto d'autore come « diritto al lavoro »*, in *Dir. aut.*, 1942, 169 ss.; cfr. art. 2576 cod. civ.), così come nella giurisprudenza nord-americana si tende a riporta-

re il fondamento del *right of publicity* all'esigenza di riconoscere al soggetto i frutti della propria attività.

³⁷ Nel senso che il diritto all'immagine non si estende alle cose CRUGNOLA, *Problemi giuridici relativi all'uso di fotografie per pubblicità commerciale*, in *Dir. aut.*, 1973, 420, che cita a sostegno Trib. Napoli 25 luglio 1958, in *Giust. Civ.*, 1958, I, 389, cui *adde*, negli stessi sensi, Cass. 15 febbraio 1968, n. 542, in *Dir. aut.*, 1971, 270, e, in altro senso, ma sotto il profilo della lesione della reputazione, dell'onore, del decoro, Pret. Roma 11 giugno 1968, *ibidem*, 276. In argomento, DE VITA, *op. cit.*, 534 ss., per cui estendere il diritto all'immagine alle cose materiali significa in ultima analisi snaturarne la *ratio* e la finalità: ma il tema costituisce « un nodo estremamente rivelatore nell'analisi del diritto all'immagine ».

³⁸ Cfr. Pret. Roma 18 aprile 1984 (ord.), in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 544. Un cenno, nel senso di accordare tutela all'immagine delle cose, sotto il profilo però del decoro e della reputazione del proprietario, in ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, 883, nota 22. DE VITA, *op. cit.*, 541, « al di là dell'apparenza » ritiene che in questione sia « il soggetto e la sua immagine ». Questioni in qualche misura analoghe ha affrontato la giurisprudenza statunitense nel caso *Carson v. Here's Johnny*, 9 *Med. L. Rptr.*, 1153; 6 *Med. L. Rptr.*, 2112.

³⁹ Quest'ordine di questioni si è proposto di risolvere con la considerazione della notorietà in sé quale oggetto di tutela: v. ASSUMMA, *Lo sfruttamento a fini pubblicitari della notorietà di attori, artisti e sportivi*, in *Dir. aut.*, 1986, 217 ss.; LOMBARDI, *Pubblicità commerciale lesiva dei diritti della personalità di noto artista*, in *Temi rom.*, 1986, 748 ss.

ziale dell'immagine di un sosia⁴⁰, collegato al tema dell'identità personale del sosia celebre. Al di là del problema della individuazione del soggetto responsabile, qui, il sosia celebre potrebbe opporre un pregiudizio economico derivante da lesione all'identità personale.

Suddivisa in molti diritti autonomi, la personalità può oggi vedersi ricomposta in (giuridica) unità per scindersi, dal punto di vista della tutela, in una duplicità di interessi morali e patrimoniali.

D'altronde, l'autonomia della situazione soggettiva in parola emerge anche dal confronto con la tradizionale configurazione della struttura dei diritti della personalità, dei quali vengono predicate le caratteristiche dell'innatezza, dell'in-

disponibilità, dell'extrapatrimonialità, dell'intrasmissibilità e dell'imprescrittibilità, caratteristiche la cui ricorrenza è quantomeno dubbia per il diritto all'immagine⁴¹.

Nelle ipotesi previste dall'art. 97 legge dir. aut. la pubblicazione dell'immagine è lecita solo quando si possa ritenere sussistente un interesse del pubblico ad essere informato sulle circostanze che determinano la pubblicazione del ritratto, ciò che non può avvenire quando si tratti di informazione commerciale pubblicitaria o quando la pubblicazione, riproduzione, messa in commercio sia avvenuta per un fine prevalente di lucro, e cioè quando il fatto trovi in se stesso la sua giustificazione⁴². In tale ottica anche

⁴⁰ A quanto consta gli unici casi presentatisi all'esame della giurisprudenza sono il caso Vitti: Pret. Roma 6 luglio 1987 (ord.), in *Foro it.*, 1988, I, 3463, in sede di inibitoria favorevole al sosia celebre nei confronti dell'utilizzatore dell'immagine del sosia, ed ora Trib. Roma 28 gennaio 1992, Russo-Tattilo, in corsi di pubblicazione su questa *Rivista*, che, a sanzionare l'uso di fotografie più che provocanti di una sosia, liquida sessanta milioni a titolo di danno non patrimoniale. In dottrina cfr. GUGLIELMETTI, *Utilizzo di sosia nella pubblicità*, in *Dir. aut.*, 1979, 563 ss.; GATTI, *Il « diritto » all'utilizzazione economica della propria popolarità*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, 355 ss.; PONZANELLI, *La povertà dei « sosia » e la ricchezza delle « celebrità »: il « right of publicity » nell'esperienza italiana*, in questa *Rivista*, 1988, 126.

⁴¹ Ma per i diritti della personalità in genere si ritiene ormai necessaria una riconsiderazione di « tali enunciazioni, spesso espresse più per ossequio alla tradizione e ad abitudini acquisite che per un'intima convinzione » (DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 56). Cfr. altresì BESSONE, *Diritti della personalità, segreto della vita privata e « droit à l'image »*, in *Dir. fam.*, 1978, 587 ss. Sull'esercizio per altri v. le affermazioni di Cass. 2 maggio 1991, n. 4785, in questa *Rivista*, 1991, 837.

⁴² V. DE VITA, *op. cit.*, 571 s., 617: « la messa in commercio, al pari dell'esposizione e della riproduzione dell'immagine, è libera al di là del consenso dell'avente diritto, quando sia « giustificata », in virtù di un necessario collegamento con l'esigenza sociale di informazione, di cui si accerti la prevalenza ». Un autore recente (C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto,*

cit., 29 ss.) ha dedotto, dall'uso differenziato negli artt. 96 e 97 l.d.a. dei termini riproduzione, esposizione e messa in commercio, una disciplina differenziata in virtù della causa lucrativa o non lucrativa dell'uso non autorizzato dell'immagine altrui.

La giurisprudenza ha conosciuto decisioni in cui la prevalenza delle cause di giustificazione è stata ritenuta semplicemente in forza della notorietà dell'effigiato: Cass. 14 dicembre 1963, n. 3150 (caso Nilla Pizzi), in *Foro it.*, 1964, I, 272; App. Bologna 21 aprile 1978 (caso delle « figurine » Panini), in *Foro pad.*, 1978, I, 295. *Contra*, sul punto, l'indirizzo prevalente: Cass. 31 gennaio 1959, n. 295, in *Foro it.*, 1959, I, 200; Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, *ivi*, 1976, I, 2895; Cass. 28 marzo 1990, n. 2527, in questa *Rivista*, 1991, 130; orientamento confermato da ultimo da Cass. 2 maggio 1991, n. 4785, *ivi*, 1991, 837, che anzi pare invertire l'orientamento minoritario più risalente, affermando che in caso di sfruttamento pubblicitario, tipico scopo economico, le cause di « giustificazione » non possano comunque spiegare alcuna rilevanza. Il requisito, ai fini dell'art. 97 l.d.a., dell'interesse all'informazione, che di per sé « finirebbe per vanificare, anziché limitare, il diritto all'immagine », costringerebbe, « allo scopo di limitare la compressione del diritto all'immagine », ad « una sorta di censura sulla stampa », secondo MARINI, in *Giust. civ.*, 1990, I, 2373 (cui si è replicato che « un siffatto potere compete, inevitabilmente, al giudice in tutti i casi in cui si tratti di contemperare interessi che siano entrambi oggetto di protezione da parte dell'ordinamento giuridico »: C. SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo,*

la pubblicazione del ritratto in sé non è consentita al di fuori della casistica di cui alla disposizione dell'art. 97.

Infatti il fine artistico⁴³ o informativo trova indubbiamente giustificazione al di là del fatto in sé della pubblicazione, mentre il fine di lucro trova consistenza nell'essere la pubblicazione in sé diretta allo sfruttamento economico⁴⁴.

In questa sede non è il caso di tentare di prendere posizione sulle problematiche costruzioni della tutela e degli interessi tutelati; ci si limita a prendere atto dell'esistenza di interessi patrimoniali dei soggetti nella raffigurazione, e pubblicazione, delle proprie sembianze, interessi tutelabili di certo in via aquiliana. Quel che preme è tentare di individuare criteri abbastanza oggettivi per misurare concretamente la tutela somministrata dai giudici.

Si rileva del resto che le dispute sulla configurazione, e sulla stessa configurabilità, di diritti della personalità, non incidono sull'oggetto della riflessione che voglia affrontare profili patrimonialistici attinenti la divulgazione dell'altrui ritratto. E d'altronde, è probabilmente vero che, a volersi ostinare a collocare la prospettiva patrimonialistica del diritto

all'immagine nel quadro dei diritti della personalità, si finisce con l'incorrere in un « errore giuridico »⁴⁵.

3. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE.

Sarebbe bene tentare di distinguere, nell'analisi della giurisprudenza, i criteri che i giudici dichiarano di voler adottare per individuare i danni risarcibili, dagli altri criteri che si adottano per la determinazione concreta del risarcimento⁴⁶. Si tratta di due profili distinti, benché nelle motivazioni delle sentenze la distinzione non si presenti sempre chiaramente.

I criteri di individuazione dei danni (patrimoniali) risarcibili sono, nella giurisprudenza, e prescindendo dalla discussione — e forse superata — categoria del c.d. danno alla vita di relazione, due: innanzitutto viene in considerazione la mancata remunerazione per lo sfruttamento dell'immagine⁴⁷ (qualifica-

cit., 134), per cui la valutazione di liceità, lungi dal dover ricorrere al pubblico interesse all'informazione, deve essere condotta o sul piano della lesione al diritto della personalità (dell'onore, del decoro, della reputazione, della riservatezza), oppure sul piano dello « sfruttamento commerciale dell'immagine »; cfr. in quest'ultimo senso VISINTINI, *Il diritto*, cit., 63.

⁴³ Nel senso di ritenere i fini artistici esclusi dalla previsione di cui all'art. 97 l.d.a., VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 72 s. Diversamente, DE VITA, *op. cit.*, 527 s. In giurisprudenza cfr. Pret. Roma 28 ottobre 1969, in *Giur. it.*, 1970, I, 2, 1070, in un caso ove non si ravvisava lesione dell'onore o della reputazione. Cfr. altresì BAVETTA, voce *Immagine*, cit., 152. Se non ai fini artistici, a che si riferisce l'art. 97 parlando di « scopi culturali »?

⁴⁴ Cfr. App. Roma 8 settembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 919; Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, *ivi*, 1976, I, 2895. Le affermazioni del testo non sono contraddette peraltro da decisioni rese in particolari fattispecie (quale quella sottoposta al giudizio di Trib. Milano 3 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987,

1003) in cui si è deciso che la notorietà della persona e la pubblicità dell'evento potessero puranche scusare uno sfruttamento commerciale dell'immagine, anche se, della citata decisione, una rinnovata considerazione, consente forse di ritenere la *ratio* incentrata sul tema della causalità e non sull'altro dello scopo informativo o della notorietà dei personaggi e della pubblicità dell'evento.

⁴⁵ VISINTINI, *Il diritto*, cit., 63.

⁴⁶ V. R. SCOGNAMIGLIO, *Appunti sulla nozione di danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, 470: « per vero costituisce in generale uno scoperto errore metodologico voler definire un fatto secondo la sola prospettiva delle sue conseguenze... laddove si tratta nella specie di stabilire innanzi tutto cosa sia il danno, ed ancora quali siano i danni rilevanti (altresì sotto il profilo quantitativo); e di fissare infine i criteri che debbono seguirsi per la sua valutazione in denaro ».

⁴⁷ App. Genova, 15 maggio 1936, in *Dir. aut.*, 1937, 77, così si esprime: « il danno materiale invece esiste, corrispondente al diritto ad una adeguata retribuzione, consacrata dall'uso quotidiano della pubblicità ».

ta come lucro cessante del danneggiato, ma a volte anche come indebito arricchimento del danneggiante); a tale voce di danno, in alcune pronunce, si affianca la diminuita possibilità di collocare sul mercato la propria immagine, ovvero la diminuzione di valore dell'immagine (anche questa qualificata come lucro cessante)⁴⁸.

Sembra lecito affermare che tali criteri (che si assumono per adesso quali criteri di individuazione dei danni risarcibili) debbano quantomeno essere vaglia-

ti alla luce della nozione normativa di danno.

Codesti criteri sembrano, infatti, evocare da un lato — quanto cioè alla mancata remunerazione del danneggiato — il tentativo di agganciare il risarcimento all'arricchimento del danneggiante⁴⁹, mentre, d'altra parte, quando a quel criterio si aggiungesse la tecnica che fa riferimento alla diminuzione di valore dell'immagine, tenderebbero ad introdurre un arricchimento del danneggiato che farebbe intravedere una nozione sanzio-

⁴⁸ Il danno è individuato: « se non altro, nel minore compenso che, dopo l'abuso, l'attore avrebbe potuto ricavare dal consenso allo sfruttamento economico della propria immagine ad opera di terzi in via esclusiva » (App. Milano 9 aprile 1976, in *Mon. trib.*, 1976, 314); nella circostanza che « l'artista non ha più la possibilità di trarre, dalla consentita diffusione della fotografia, quell'utile economico che avrebbe potuto in concreto ottenere » (Trib. Milano 28 ottobre 1968, in *Dir. aut.*, 1969, 52); ancora nel venir meno della « possibilità di trarre, dalla consentita diffusione della fotografia, quell'utile economico che avrebbe potuto in concreto ottenere » (Trib. Milano 30 settembre 1965, in *Mon. trib.*, 1966, 276); nella mancata remunerazione, remunerazione cui avrebbe avuto diritto se avesse consentito la diffusione dell'immagine e nel « non poter eseguire la prestazione per altri prodotti simili » (Trib. Torino 2 gennaio 1956, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 261 ss.); « se non altro » nella « necessità di promuovere un giudizio per la rimozione dell'abuso » e nella « non ripetibilità, nel giudizio medesimo, benché vittorioso, di tutte le spese effettivamente sostenute » (Trib. Milano 1° dicembre 1938, in *Dir. aut.*, 1938, 510 s.). In altri casi, più recenti, si afferma (App. Milano 16 maggio 1989, in questa *Rivista*, 1991, 579 ss.), che « ciò che va determinato non è quindi il corrispettivo di un'utilizzazione consentita, ma il danno per il consenso mancato, cioè il c.d. prezzo del consenso », affermazione che sembra bensì corretta, ma ambigua. Col distinguere il corrispettivo di una utilizzazione consentita dal danno per il mancato consenso si vuole solamente suggerire che il danno non può essere identificato unicamente nella mancata remunerazione, o la distinzione predica una nozione vagamente sanzionatoria del risarci-

mento, o cos'altro ancora? (Dirigendo l'attenzione su altri aspetti del problema — e cfr. peraltro DE VITA, *op. cit.*, 573 — si lamenta come « riduttivo un approccio che confini tali controversie ad una mera questione di quattrini, il c.d. "prezzo del consenso" »: TROIANO, *Diritto all'immagine e sfruttamento della celebrità altrui*, in *Foro it.*, 1991, I, 2865). Ancor più recentemente la Suprema Corte (Cass. 16 aprile 1991, n. 4031; Id. 2 maggio 1991, n. 4785, in questa *Rivista*, 1991, 835 ss.) affermando il principio di diritto per cui « chiunque pubblici a fini di pubblicità commerciale il ritratto di una persona nota le sottrae in tutto o in parte la possibilità dello sfruttamento remunerato dell'immagine, arrecandole un danno di natura indubbiamente patrimoniale », pare senz'altro collegare l'individuazione del danno da risarcire alla diminuzione di valore dell'immagine. Cfr. l'affermazione di *Apple Corps Ltd. v. Leber*, 12 *Med. L. Rptr.*, 2283 (Cal. Super. Ct., 1986): « it is true in any tort where compensatory damages are sought, damage is an essential element of the cause of action. But in the claims before this Court, it is not necessary that plaintiff prove an out of pocket loss. Harm consists in the taking of a right and the measure of damages is the reasonable value of what defendant has taken ».

⁴⁹ Nonostante gli sforzi a suo tempo compiuti da una acuta dottrina (SACCO, *L'arricchimento*, cit.), sforzi che peraltro non paiono aver avuto concreto seguito, è dubbio se tale indicazione possa ritenersi corrispondente « ad una nozione ancora diversa di danno », nozione imposta dai « casi in cui taluno utilizzando un bene altrui, si appropri indebitamente delle utilità che ne derivano » (C. SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo*, cit., 136).

natoria del risarcimento, nozione che, quanto al risarcimento del danno patrimoniale, è ancora estranea all'ordinamento⁵⁰.

D'altronde, una volta affermata la sussistenza della prima voce di danno, si producono in capo al danneggiato le stesse conseguenze favorevoli che avrebbe potuto produrre un contratto⁵¹. Ma una volta che il danneggiato sia stato risarcito della mancata remunerazione che avrebbe richiesto per acconsentire la messa in commercio del proprio ritratto, l'altra voce di danno resta assorbita, perché tale remunerazione sta anche a compensare la diminuzione di valore del ritratto sul « mercato », e cioè il fatto di poter richiedere minori compensi per l'eventuale consenso ad altra, consimile, campagna pubblicitaria. Peraltro il semplice rilievo empirico per cui il prezzo

del consenso tende, nei casi di illecito, a coincidere con la diminuzione di valore del bene, induce a escludere una concorrenza delle due voci di danno e, allo stesso tempo, a ritenere che le due voci di danno, in effetti, coincidono; infatti, nel caso di utilizzazione consentita del ritratto, la remunerazione dovuta all'effigiato sarà composta da un corrispettivo per le attività svolte — che, ove il consenso difetti, invece, manca⁵² — e da una compensazione relativa al valore assorbito dallo sfruttamento acconsentito (tenuto presente il parametro della diffusione dell'attività, o altri simili).

I criteri della mancata remunerazione e della diminuzione di valore dell'immagine sembrano dunque essere posti come criteri di individuazione del danno risarcibile e non di determinazione del risarcimento⁵³. In tale prospettiva, però, il

⁵⁰ Al risarcimento del danno patrimoniale sono infatti « estranei profili sanzionatori e punitivi » (SALVI, voce *Risarcimento del danno*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 1087), ché nel nostro ordinamento « la tendenziale coincidenza tra danno cagionato, e danno da risarcire, è un punto fermo intorno al quale ruota l'intero istituto » della responsabilità aquiliana (Id., *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985, 27).

⁵¹ Scorrendo i precedenti giurisprudenziali si nota che i convenuti nei giudizi di responsabilità sono spesso gli stessi (così anche CRUGNOLA, *Problemi*, cit., 419, nota 4). La circostanza suggerisce intanto che, evidentemente, gli operatori tendono a ritenere più conveniente una appropriazione illecita del ritratto rispetto alla negoziazione del consenso del ritrattato, in considerazione dell'incertezza di poter ottenere l'autorizzazione all'uso, e dell'incertezza di dover poi retribuire il soggetto effigiato — posto che, in ipotesi, tale soggetto potrebbe non venire affatto a conoscenza dell'illecito, oppure non ritenere conveniente un'azione — della possibilità, infine, che i danni eventualmente liquidati (e dopo molti anni) in sede giudiziale potranno essere minori o, al più, uguali alla cifra che il danneggiato avrebbe richiesto per prestare il proprio consenso.

In tale prospettiva appare ancor più problematica l'adozione del criterio correntemente usato (o che almeno i giudici dichiarano di voler assumere a modello) del prezzo

del consenso. Il risultato potrebbe essere quello di incentivare gli operatori (che spesso sono degli *habitués* di questa pratica) a ricorrere all'illecito anziché al contratto. Dal punto di vista della responsabilità, e questo è forse inevitabile, tendono a porsi sullo stesso piano il fatto illecito ed il contratto.

Alcune fattispecie hanno dell'umoristico: un produttore di liquori si accorda con il gestore di un ristorante affinché questi gli ceda le fotografie dei divi di turno immortalati all'atto del brindisi con in bella vista la bottiglia da reclamizzare (Trib. Torino 7 aprile 1954, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, 187 e Id. 2 gennaio 1956, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 261).

⁵² Vi sono comunque casi in cui l'oggetto dello sfruttamento pubblicitario è la ripresa cinematografica di una eccezionale *performance* dell'attore: cfr. Trib. Roma 20 novembre 1986, in *Temi rom.*, 1986, 696.

⁵³ Secondo VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 235 ss., le difficoltà di determinazione del *quantum* sono dovute: a) alla mancanza del deterioramento della cosa; b) alla circostanza che l'uso illecito non esclude l'uso da parte del titolare; c) alla circostanza che non sempre il titolare del diritto desidera utilizzare il bene. L'a. conseguentemente esclude l'esistenza di danni patrimoniali nel caso in cui manchi l'abituale sfruttamento patrimoniale del ritratto da parte del danneggiato. La prospettiva non è estranea al giurista d'oltreoceano: cfr. per esempio *Lerman v. Flynt Distributing*, 10 *Med. L. Rptr.*, 2504 (2d Cir.,

primo dei due criteri rappresenterebbe una tecnica volta ad agganciare il risarcimento ad una parte dell'arricchimento del danneggiante, e precisamente al « risparmio di spesa »⁵⁴. Sommando tra loro i due criteri⁵⁵ si introdurrebbe poi un arricchimento del danneggiato, dando forse ingresso ad un modello sanzionatorio del risarcimento del danno patrimoniale. In realtà volendo adeguarsi alla nozione normativa di danno, nozione secondo la quale si deve ritenere ancora necessaria una diminuzione patrimoniale, occorre fare riferimento alla diminuzione di valore del bene abusivamente utilizzato: il chiamarla prezzo del consenso, del resto, nulla muta, dato che il prezzo del consenso e la diminuzione di valore tendono, in caso di abusivo sfruttamento, a coincidere. Infatti il criterio della mancata remunerazione, ove sia inteso come criterio di individuazione del danno risarcibile, e non come criterio di determinazione del risarcimento, viene a compensare il danneggiato precisamente della perdita di valore subita a causa dello sfruttamento non consentito del ritratto; anche perché, il

fatto illecito non essendo un contratto, e non implicando di regola alcun impegno professionale diretto del danneggiato, l'ipotetica remunerazione dovuta per l'uso dell'immagine tende a coincidere con la mera perdita di valore dell'immagine stessa.

Identificando il danno nel diminuito valore dell'immagine si finisce per configurarlo come danno emergente (cui in ipotesi relativamente rare potrà affiancarsi un lucro cessante da sottoporre a rigido onere probatorio) con la conseguenza di escludere l'automatica applicabilità dell'art. 1226, attraverso il richiamo di cui all'art. 2056, comma 2⁵⁶.

D'altronde il problema della revisione della teoria del danno continua ad essere segnalato in dottrina come vicenda attuale⁵⁷, atteso che la nozione di danno comunemente accolta non consentirebbe di « penetrare nell'angolo morto degli illeciti che non producono depauperamenti patrimoniali »⁵⁸, e richiederebbe quindi la creazione di « una nozione ancora diversa di danno »⁵⁹ sul presupposto che qualcuno si appropri delle uti-

1984): « because the plaintiff must generally have developed a property interest with financial value in order to prove that he suffered damages, the right is most frequently invoked by public figures or celebrities » e « althus, Ms. Lerman's insistence that she is a private person insofar as these *Adelina* articles are concerned does not square with her claim that her right to publicity was appropriated ».

⁵⁴ E infatti v. Trib. Torino 7 aprile 1954, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, 196 ss., che, identificando il danno nella mancata percezione del compenso, ne sottolinea la corrispondenza con l'arricchimento del danneggiante (ma su tale decisione cfr. *infra*). Cfr. altresì App. Milano 11 luglio 1936, in *Dir. aut.*, 1937, 70: « in effetto l'inserzionista ha realizzato l'utile della pubblicità e l'impresa editrice ha riscosso il prezzo dell'inserzione ricavando un profitto dall'esercizio di un diritto che non le competeva ». Secondo C. SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo*, cit., 136,

« il danno risarcibile a favore del soggetto leso è piuttosto il lucro cessante o, meglio ancora, il prezzo del consenso, vale a dire il corrispettivo che, in base ai normali parametri di mercato la persona avrebbe richiesto per consentire la diffusione del proprio ritratto ».

⁵⁵ In tal senso, Trib. Torino 2 gennaio 1956, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 261.

⁵⁶ Cfr. ALPA, *Gli interessi tutelati e le tecniche di tutela risarcitorie*, in *L'informazione e i diritti della persona*, cit., 25.

⁵⁷ C. SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo*, cit., 136.

⁵⁸ SACCO, *L'arricchimento*, cit., 11; ed *ivi*, 9, « in sostanza se non v'è ragione inconfutabile perché il soggetto, il cui diritto è stato leso, pretenda, oltre ai danni subiti, il maggior arricchimento prodotto dall'autore della lesione, non v'è nemmeno ragione, per cui tale maggiore arricchimento debba spettare all'autore della lesione ».

⁵⁹ C. SCOGNAMIGLIO, *op. loc. cit.*

lità che derivano da beni di pertinenza di altro soggetto⁶⁰.

L'ormai assodata elasticità della nozione di danno, nozione che non si avverte la necessità di generalizzare una volta per tutte in una formula intoccabile, quasi che debba rispondere a esigenze indeclinabili di logica, come tali non suscettibili, per lo meno in sede scientifica, di adattamenti (che ben si attagliano alla funzione della responsabilità civile così com'è intesa oggi⁶¹), dovrebbe peraltro costituire un terreno favorevole alla risoluzione dei problemi che si prospettano. Problemi che solo raramente giungono all'esame della giurisprudenza. Si veda l'esempio⁶² di una persona di « straordinaria grassezza », grassezza che le impone una qualche notorietà, « da lui stesso favorita e accettata » (per esempio « partecipando a pubbliche riunioni di persone assai grasse »), la cui effigie venga pubblicata, non a fini pubblicitari, ché in questo caso la soluzione sarebbe agevole, su di un giornale periodico, senza che si possa riscontrare una lesione del diritto al decoro o all'onore. Questa persona grassissima avrà buon titolo per reclamare la cessazione del fatto della pubblicazione, esposizione e

messa in commercio, ma *quid* dei danni?

Evidentemente questo stesso problema si pone ogni qual volta l'immagine, senza lesione del decoro, venga pubblicata con fine non di lucro, o in guisa tale che il fine di lucro appaia così mediato e indiretto da divenire irrilevante. In questi casi si deve coerentemente concludere che non v'è danno patrimoniale risarcibile (stando a una nozione normativa di danno), ed anche senza voler aderire all'opinione eccessivamente restrittiva di quanti⁶³ ritenevano risarcibile solo il danno subito dagli *habitués* dello sfruttamento patrimoniale della propria immagine⁶⁴.

L'enunciato di chi individua la soluzione al problema nell'uso della tecnica dell'ingiustificato arricchimento, benché non sia questa la sede per affrontarlo, neppure di sfuggita, un problema di questa portata, potrebbe aver bisogno di qualche precisazione. Già ad un primo sguardo risulta, infatti, che la giurisprudenza utilizza per la quantificazione del danno criteri tali che non possono non essere correlati all'arricchimento del danneggiante. Tuttavia l'uso di tecniche collegate con l'arricchimento dell'autore

⁶⁰ Cfr. App. Roma 17 maggio 1955, in *Foro it.*, 1956, I, 800: « sono però parimenti infondate le richieste di costoro che vorrebbero... una liquidazione rapportata all'ammontare degli introiti della società Tirrena, e vorrebbero altresì si considerassero, sempre ai fini della liquidazione, le notevoli somme che sarebbero state riconosciute contrattualmente » poiché « non sono applicabili alla specie i principi vigenti in tema di indebito arricchimento, poiché l'azione relativa è sussidiaria e quindi esperibile soltanto quando non esiste nell'ordinamento giuridico un'azione tipica o specifica, mentre nella specie quest'azione esiste ed è quella di risarcimento del danno avente una propria e differenziata disciplina. Ne segue che ai fini della liquidazione bisogna considerare il patrimonio del danneggiato e non quello del danneggiante, essendo chiaro che l'azione di danno ha per oggetto la ricostituzione del patrimonio del primo. Ciò è tanto vero che l'azione di danno spetterebbe anche se il danneggiante...

te... non avesse ritratto alcun utile ».

⁶¹ Per tutti il rinvio è a SALVI, *Il danno extracontrattuale*, cit.; Id., voce *Responsabilità extracontrattuale*, cit.

⁶² Affrontato, e risolto negativamente quanto ai danni da Trib. Milano 16 maggio 1958, in *Riv. Dir. Comm.*, 1958, II, 471. In altri casi il danno patrimoniale risulta non provato: v. Trib. Roma 22 marzo 1966, *ivi*, II, 376 (applica l'art. 120 cod. proc. civ.); Trib. Roma 16 novembre 1959, in *Temi rom.*, 1960, 704 (in ipotesi di lesione della reputazione, anche qui si applica l'art. 120 cod. proc. civ.).

⁶³ VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 235 ss.

⁶⁴ V. infatti ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 276: « la circostanza che il leso non avrebbe comunque dato il suo assenso, neanche contro compenso, alla violazione del suo diritto, non importa affatto la conseguenza, a volte trattate, che dunque non v'è danno patrimoniale risarcibile ».

dell'illecito e quindi con l'esigenza di evitare l'ingiustificato arricchimento di un soggetto a spese di altri, per la determinazione di danni che di per sé sono di assai difficile determinazione⁶⁵, non vuole *tout court* predicare una regola che in via ermeneutica superi il sistema delineato dagli artt. 2041-2042 cod. civ., ma più semplicemente individuare un metodo di quantificazione del danno, di determinazione del risarcimento, che l'elasticità delle rispettive nozioni sicuramente consente⁶⁶.

4. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL QUANTUM.

4.1. *Casi in cui l'immagine ha un « valore di mercato ».* — Se fin qui si sono osservati i criteri di qualificazione del danno risarcibile, un altro discorso dovrebbe essere svolto quanto alla determinazione del risarcimento; qui, per anticipare quel che emerge dalla breve rassegna dei casi esaminati dalla giurisprudenza, il c.d. prezzo del consenso costituisce il criterio guida di liquidazio-

ne del danno, e, con tale funzione, l'uso di questo criterio deve essere considerato corretto.

Nella recente giurisprudenza di merito e di legittimità gli interventi sul tema del valore patrimoniale dell'immagine si sono andati moltiplicando. Ancora recentemente la Suprema Corte è intervenuta⁶⁷ a ribadire l'assunto, avallato da una costante giurisprudenza⁶⁸, che l'uso non autorizzato dell'immagine, anche di persona nota, a fini economici, comporta il risarcimento dei danni patrimoniali.

Una sentenza recente⁶⁹ nel giudicare la controversia sorta tra un'attrice di fama mondiale (Liz Taylor) e un'agenzia di pubblicità che ne aveva utilizzato l'immagine per reclamizzare una collezione di « vestiti, certo non di sartoria né di boutique, nell'ambito di una campagna pubblicitaria programmata ed attuata con mezzi e forme veramente modesti », ha affrontato la problematica delle regole risarcitorie giungendo a liquidare una somma particolarmente considerevole specialmente ove rapportata alla modesta consistenza quantitativa dell'illecito⁷⁰, nei confronti dell'agenzia e del committente (salvo poi l'obbli-

⁶⁵ Il collegamento tra arricchimento e danno sembra precisato in questi termini da ASCARELLI, *op. loc. cit.*, per cui della misura del lucro cessante « è appunto indizio quel guadagno che è stato realizzato da chi ha violato il diritto ».

⁶⁶ Mentre la generalizzazione di una regola di restituzione dell'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto sembra dover passare attraverso l'eliminazione dell'art. 2042 cod. civ.

⁶⁷ Cass. 2 maggio 1991, n. 4785 e Id. 16 aprile 1991, n. 4031, estensore di entrambe Vercellone, in questa *Rivista*, 1991, 835 ss.

⁶⁸ Come rileva Cass. 2 maggio 1991, n. 4785, cit., la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'uso abusivo dell'immagine dà luogo a danni patrimoniali risarcibili, da un lato, e, d'altro lato, che le cause di giustificazione ex art. 97 l.d.a. non possono essere invocate al di là dello scopo informativo che ne costituisce la specifica giustificazione (pare allora frettoloso dire che il percorso del di-

ritto all'immagine si sarebbe definitivamente compiuto, nei due sensi ricordati, solo con Cass. 4785/1991 e 4031/1991: RICOLFI, in *Nuova giur. civ.*, 1992, 52 s.).

⁶⁹ App. Milano 16 maggio 1989, in questa *Rivista*, 1991.

⁷⁰ Si è trattato in tutto di cinque inserzioni apparse, nell'arco di due mesi, sulle riviste « Gioia », « Confidenze », « Amica », « Grazia », senza alcun « impegno professionale » per l'attrice. Le inserzioni riproducevano un fotogramma del film « La gatta sul tetto che scotta » in cui comparivano Paul Newman e la Taylor, quest'ultima in un fotomontaggio definito « primitivo », che le faceva indossare i capi d'abbigliamento pubblicizzati. A fronte di una richiesta di L. 600.000.000, il Tribunale, confermato in appello, ha liquidato la somma di L. 200.000.000 con cumulo di rivalutazione e interessi, nei confronti dell'agenzia di pubblicità e del committente.

go contrattuale di manleva a favore di quest'ultimo⁷¹). La motivazione precisa che il parametro da tenere presente nella liquidazione del danno è quello del prezzo del consenso, e cioè del risarcimento per la mancata corresponsione della remunerazione che il danneggiato avrebbe potuto richiedere per acconsentire la pubblicazione.

A prescindere dal tema già cennato dell'identificazione del danno sofferto, la quantificazione viene ragguagliata, non senza correzioni equitative, alla mancata remunerazione per lo sfruttamento commerciale dell'immagine⁷². E la valutazione equitativa si concretizza nella valutazione comparativa delle offerte, pur disomogenee, ottenute, sul mercato statunitense, alla cui stregua, sempre secondo

la Corte milanese, una eventuale trattativa sarebbe stata condotta.

Il risarcimento è quindi riferito al lucro cessante, mentre si esclude un danno emergente derivante dalle modalità dello sfruttamento del ritratto, ed in specie sotto il profilo della lesione dell'identità personale con ogni conseguenza risarcitoria di danni patrimoniali, ed eventualmente non patrimoniali. Il lucro cessante è identificato nella mancata remunerazione dell'effigiata, mancata remunerazione che viene valutata con riferimento alle offerte, non omogenee, ottenute sul mercato nordamericano; accanto al risarcimento dei danni si pone la riparazione in forma specifica rappresentata dalla pubblicazione della sentenza *ex art. 120 cod. proc. civ.*

⁷¹ Sul punto dell'individuazione dei soggetti responsabili cfr. anche Trib. Roma 20 luglio 1991, in questa *Rivista*, 1992, 88 pronunciata nei confronti dell'agenzia di pubblicità e del committente, in solido tra loro.

⁷² Il criterio è stato usato anche in tema di tutela del nome: v. App. Milano 24 novembre 1972, in *Giur. it.*, 1973, I, 2, 337. Il collegamento di questo criterio con l'arricchimento del danneggiante pare chiaro nella sintesi di ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 276, riportato sopra alla nota 65. Se si trattasse di fare conseguente riferimento al criterio della traslazione dell'arricchimento dell'agente al titolare del diritto abusivamente sfruttato, si potrebbero allora escogitare criteri di maggior rigore: ad esempio la quantificazione del danno potrebbe essere riferita ai ricavi ottenuti dall'editore con la vendita della rivista o del periodico. La prospettiva, in genere, non è estranea alla giurisprudenza d'oltreoceano: cfr. tra molte *Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.*, 2 *Med. L. Rptr.*, 1199, ove si identifica il *rationale* della protezione del *right of publicity* nel prevenire l'« unjust enrichment » del danneggiante, che consiste nel « theft of goodwill... for which he would normally pay » (v. anche KALVEN, *Privacy in Tort Law. Were Warren and Brandeis Wrong?*, in 31 *Law and Contemp. Prob.*, 326, 331 (1966)). In un ordine di idee solo apparentemente analogo Trib. Torino 7 aprile 1954, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, 196: « fondata è la seconda pretesa, quella del compenso spettante per l'indebito arricchimento derivato alla convenuta dalla pubblicità che essa ottenne con l'abusiva riproduzione della fotografia ».

D'altronde la possibilità del giudice di

correlare all'arricchimento del danneggiante il criterio di determinazione del danno da risarcire viene affermato da Cass. 24 ottobre 1983, n. 6251, inedita, in termini analoghi a come l'abbiamo inteso *supra* par. 3: « in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di valutazione economica dell'opera dell'ingegno non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurare quest'ultimo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore, occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo ». In diritto industriale cfr. anche SENA, *Il risarcimento del danno derivante da contraffazione del brevetto, la sorte dei beni contraffatti e l'arricchimento del contraffattore*, in *Riv. dir. ind.*, 1971, I, 5 ss. Nella casistica esaminata sono ad ogni modo pochi i casi in cui risulta invocata la disciplina dell'arricchimento senza causa. V. Trib. Roma 20 luglio 1991, in questa *Rivista*, 1992, 88, per la negativa ma con la curiosa motivazione che « altrimenti non vi sarebbe per il produttore alcuna utilità nel reclamizzare i propri prodotti attraverso personaggi notori »; Trib. Milano 10 febbraio 1966, in *Dir. aut.*, 1966, 369, con soluzione negativa; così anche App. Roma 17 maggio 1955, in *Foro it.*, 1956, I, 800; sempre per la negativa, in tema di riproduzione dell'immagine di cose, Trib. Napoli 25 luglio 1958, in *Giust. civ.*, 1958, I, 389; il criterio dell'indebito arricchimento sembra invece sostenuto dalla più volte citata Trib. Torino 7 aprile 1954.

Un caso meno recente⁷³, che vedeva minori difficoltà di ricerca dei criteri di liquidazione è il caso Mazzola. Si trattava di una causa di risarcimento per la abusiva messa in circolazione di bamboletti riproducenti le fattezze del noto calciatore. Esclusa la sussistenza di danni non patrimoniali, il parametro cui ancorare la determinazione del danno patrimoniale si presentava in quel caso piuttosto agevole, avendo il fatto illecito determinato la risoluzione (o l'interruzione delle trattative: nelle varie sentenze non è sempre chiaro se il contratto fosse già stato concluso) di un contratto concluso dall'attore con un terzo. La sentenza d'appello, e quella di cassazione, individuano il danno risarcibile « se non altro, nel minore compenso che, dopo l'abuso, l'attore avrebbe potuto ricavare dal consenso allo sfruttamento economico della propria immagine ad opera di terzi in via esclusiva ». In questo caso il danno risarcibile, che in generale consiste nella perdita di valore dell'immagine, si concretizza nel tendenziale azzeramento del valore economico di una specifica attività di sfruttamento commerciale. La sentenza definitiva di primo grado, contro la quale non consta gravame, adotta per la quantificazione i dati relativi al contratto che si assume « saltato » a causa del fatto illecito.

Lo stesso criterio del prezzo del con-

senso, inteso come criterio di determinazione concreta dei danni da risarcire, specificato nelle retribuzioni precedentemente richieste dall'effigiata per consentire lo sfruttamento dell'immagine, utilizza un precedente più remoto⁷⁴, riformando sul punto la liquidazione, ritenuta eccessiva, contenuta nella sentenza di primo grado⁷⁵.

Il criterio del prezzo del consenso, che ricorre costantemente nelle affermazioni dei giudici, veniva adottato anche nella controversia⁷⁶ tra l'attrice Gina Lollobrigida e la società Carpano⁷⁷, quest'ultima accusata di aver abusivamente utilizzato una fotografia dell'attrice per pubblicizzare un liquore.

Le occasioni di danno erano individuate, da un lato, nella mancanza « della remunerazione cui avrebbe avuto diritto se l'avesse acconsentita », l'attrice, e, d'altro lato, nel « non poter eseguire la prestazione per altri prodotti similari ». Venendo ai criteri veri e propri di determinazione del risarcimento, si ritenne di « eleggere a guida della decisione il criterio della quantità di guadagno che Gina Lollobrigida avrebbe tratto da una prestazione analoga a quella che illecitamente le fu carpita dalla società convenuta ».

Anche qui alla condanna pecuniaria si accompagna la pubblicazione della sentenza *ex art.* 120 cod. proc. civ.,

⁷³ Delle varie pronunce rese nel caso Mazzola, quella che qui interessa è Trib. Milano 10 febbraio 1977, in *Riv. dir. sport.*, 1977, 94 ss. che statuisce sul risarcimento del danno patrimoniale, la sussistenza di quello non patrimoniale essendo stata esclusa dalla sentenza parziale di Trib. Milano 3 ottobre 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 692, confermata da App. Milano 9 aprile 1976, in *Mon. trib.*, 1976, 314, a sua volta confermata da Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in *Foro it.*, 1980, I, 81.

⁷⁴ App. Genova 15 maggio 1936, in *Dir. aut.*, 1937, 70 ss.

⁷⁵ Miss Italia 1930, dovendo partecipare ad un concorso internazionale di bellezza, si lascia ritrarre da un tale, raccomandandogli anzi di « fare propaganda, in tutti i giornali, in tutte le nazioni ed in tutto il mondo ».

Anni dopo, la fotografia viene pubblicata, priva di riferimenti biografici e senza autorizzazione, in un opuscolo pubblicitario. Nel

giudizio di danni, individuati nella mancata percezione del compenso, vennero liquidate 10.000 lire (su 40.000 richieste). L'appello ritenne la somma eccessiva, e, « giudicando in base al prezzo già richiesto ed ottenuto dalla stessa M. per antecedenti pubblicazioni del genere » liquidò 2.000 lire, perché « pur volendo tener conto degli elementi » indicati dall'attrice, e cioè la maggior durata dell'abusivo sfruttamento, « la réclame di quattro spiagge anziché di una » (come nel caso precedente), il numero delle edizioni (quattro) e la diffusione dell'opuscolo (50.000 copie), prevaleva la circostanza « che diminuisce evidentemente il valore commerciale dell'immagine » che questa fosse stata « già usufuita da altri per il medesimo fine pubblicitario ».

⁷⁶ Decisa da Trib. Torino 2 aprile 1956, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 261.

⁷⁷ Cfr. *supra* nota 51, in fine.

quale « forma di reintegrazione » utilizzata questa volta per riparare, almeno parzialmente, al danno consistente nel diminuito valore dell'immagine dell'attrice⁷⁸.

Nello stesso periodo, sempre nei confronti della società Carpano, agiva un altro divo dello schermo, Errol Flynn; la sentenza del Tribunale di Torino⁷⁹ dichiara di voler adottare il criterio del prezzo del consenso, che nella motivazione pare indicare tanto il criterio di identificazione del danno subito che il criterio di liquidazione dello stesso. La particolarità della sentenza che, pressoché isolata, coniuga prezzo del consenso e arricchimento del danneggiante, consiglia di riportare per esteso parte della motivazione: « se lo sfruttamento economico dell'immagine altrui è illecito ove non vi acconsenta la persona raffigurata, la quale sola può disporre della propria effigie e, eventualmente, trarne un lucro a cui nessun altro ha titolo, deve concludersi che sussiste un danno economico effettivo dell'attore, danno costituito dal lucro cessante, dall'utile perduto, da quell'utile, cioè, che presumibilmente avrebbe tratto la persona raffigurata (unica titolare del contenuto morale e patrimoniale del diritto alla immagine) ove avesse condisceso a prestare la propria effigie per la pubblicità a vantaggio altrui. Il patrimonio del titolare del diritto all'immagine deve quindi essere reintegrato dell'utile suddetto perduto, utile che corrisponde all'arricchimento indebitamente conseguito dalla convenuta mediante il mancato esborso del giusto compenso », e ritenendo possibile la determinazione equitativa del *quantum*, il Tribunale seguita: « per tale determinazione dovrà evidentemente tenersi conto non *sic et sim-*

pliciter della pretesa avanzata dall'attore, il quale assume che nei casi in cui acconsenti ad una pubblicità fatta usando il suo nome e la sua immagine ebbe a richiedere ed a percepire un compenso di cinquantamila dollari, ma di quello che suole essere il normale compenso nei casi analoghi già verificatisi in Italia, considerando opportunamente la diffusione dei vari giornali su cui venne pubblicata la fotografia, la rinomanza dell'attore, il presumibile vantaggio derivato alla ditta convenuta da tale forma di pubblicità », su tutte queste premesse il Tribunale giunge alla liquidazione di L. 250.000, somma modesta, e forse irrisoria anche se rapportata all'epoca. È da notare, da un lato, che affermazioni impegnative come quelle concernenti l'indebito arricchimento del danneggiante potevano far credere in una più congrua liquidazione, e, d'altra parte, che tali riferimenti all'arricchimento senza causa si presentano in realtà come affermazioni volte a ridimensionare le pretese dell'attore, non dando luogo ad una seria analisi dell'arricchimento del danneggiante, e invece ad una liquidazione probabilmente inferiore a quella cui avrebbe dato luogo l'uso del criterio del prezzo del consenso.

4.2. *Casi in cui l'immagine non ha un « valore di mercato »*. — Nella casistica sui problemi della determinazione del danno, non sono molti i casi in cui si è deciso dello sfruttamento dell'immagine che non abbia un valore di mercato, i casi cioè in cui l'immagine del danneggiato non sia stata mai in precedenza sottoposta a sfruttamento commerciale, e della quale, quindi, non si trovano indici predefiniti nella valutazione del risarcimento, e tuttavia si tratta dei casi forse più significativi⁸⁰. D'altra parte la

⁷⁸ La motivazione non brilla nella comprensione dei mezzi di comunicazione di massa: « nella fattispecie, la divulgazione della fotografia ebbe per scopo di indurre il pubblico dei consumatori nella convinzione che la L. preferiva l'aperitivo della Carpano, cosicché venne a privare l'attrice della possibilità di valersi della propria immagine per dare pubblicità ad altri prodotti analoghi. Pertanto, la pubblicazione della sentenza si presta ottimamente, se non ad eliminare almeno a sminuire il danno, poiché dando pubblica no-

tizia che la divulgazione non era consentita dall'effigiata, rende noto che a quest'ultima rimane integra la possibilità dello sfruttamento pubblicitario commerciale della propria immagine, che la divulgazione abusiva aveva offeso ».

⁷⁹ È la più volte citata Trib. Torino 7 aprile 1954, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, 187.

⁸⁰ Si tratta peraltro dei casi nei quali VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 235 ss., esclude la ricorrenza di un danno patrimoniale.

circostanza dello sfruttamento commerciale dell'immagine è di per sé idonea ad escludere che le fotografie utilizzate a fini reclamistici fossero prive di valore.

La più recente delle sentenze liquida ad un uomo politico notissimo, all'epoca del fatto Presidente del Consiglio dei Ministri, la somma di L. 20.000.000, quale risarcimento per l'uso non autorizzato di un suo ritratto nella pubblicità commerciale di un quotidiano d'informazione⁸¹. La motivazione della sentenza pur ritenendo illecito lo sfruttamento pubblicitario non consentito dell'immagine di Bettino Craxi, esclude la ricorrenza di una lesione del decoro, dell'onore o della reputazione per attestarsi sullo sfruttamento patrimoniale dell'immagine⁸². La motivazione sul punto del-

la liquidazione fa anche qui riferimento al criterio del prezzo del consenso e, una volta esclusa la rilevanza del criterio dell'arricchimento dell'agente (con motivazione in verità assai poco persuasiva⁸³), argomenta sul punto specifico della liquidazione con riferimento, da un lato, all'assenza di un mercato pubblicitario per gli uomini politici (e affermando che una richiesta troppo esosa avrebbe potuto non essere accettata, come se si trattasse proprio di ricostruire un'ipotetica trattativa) e, d'altra parte, alla circostanza che un uomo politico trae sempre un utile dalla pubblicazione della sua immagine, in termini elettorali e propagandistici.

In un altro caso recente⁸⁴ si è liquidata ad un personaggio localmente noto⁸⁵, una somma relativamente modesta

⁸¹ È il caso Craxi-La Repubblica deciso da Trib. Roma 20 luglio 1991, in questa *Rivista*, 1992, 88.

⁸² La sentenza esclude il pregiudizio al decoro del ritrattato osservando come « il contesto della pubblicità e segnatamente l'immagine fotografica possano anche essere state idonee nel complesso a suscitare in una parte della pubblica opinione positivi sentimenti di simpatia per l'umana, naturale espressione » dell'attore ritratto in « atteggiamento stanco e quasi assente » associato allo slogan « Repubblica sveglia l'Italia », e tuttavia affronta, anche per il danno derivante da sfruttamento abusivo dell'immagine, il problema della liquidazione nel caso dell'uomo politico, rilevando che l'utilizzo del ritratto di un uomo politico non è raffrontabile all'uso del ritratto di personaggi dello spettacolo o dello sport e tenendo conto « dell'utilità (anche in termini propagandistici o elettorali) che un politico comunque riceve dalla diffusione della propria immagine (quando, come nel caso di specie, questa non sia indecorosa) ».

⁸³ La si legge *supra* nota 72.

⁸⁴ Si fa riferimento a Trib. Roma 20 novembre 1986 (caso Mister Ok), in *Temi rom.*, 1986, 696. Nella fattispecie concreta sottoposta al giudizio del Tribunale, l'attore aveva richiesto il risarcimento dei danni causati dallo sfruttamento pubblicitario della sua immagine, dello pseudonimo e del « famoso » tuffo nel Tevere di fine anno. Il Collegio liquida 1.500.000 lire di danno patrimoniale, così motivando: « quanto alla determinazione

economica del danno, essa, in mancanza di altri elementi, deve congruamente collegarsi al valore commerciale della parte di filmato che viola i diritti dell'attore. Nell'impossibilità di una determinazione precisa, si procede alla valutazione equitativa, tenendo conto delle peculiarità dell'azione filmata (quasi unica nel suo genere), quindi della sua forza di richiamo pubblicitario, nonché del prezzo dell'intero filmato (15.000.000 secondo l'offerta Cineteam), della presumibile diffusione dello stesso e della durata ecc. ». È da notare che si tratta dell'unica sentenza che si riferisce ad uno sfruttamento abusivo che utilizzava una prestazione positiva del danneggiato.

⁸⁵ In dottrina sembra talvolta darsi per scontato che criterio essenziale per la configurazione delle situazioni soggettive protette e per distinguere la natura (patrimoniale o non patrimoniale) del danno derivante dall'uso illecito dell'immagine (o, in genere, di attributi della personalità) sia la notorietà del ritrattato. La celebrità del danneggiato farebbe cioè presumere l'esistenza di un danno patrimoniale, perché il ritratto di una persona nota è bene di rilievo economico; ed a tal proposito si svolge il richiamo, della cui pertinenza è lecito dubitare, alle riflessioni sul ritorno, dal contratto, allo status: cfr. DE VITA, *op. cit.*, 574, con riferimento alla riflessione di RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 209 ss. (su status e diritti della persona v. anche ID., voce *Personalità (diritti della)*, cit., par. 4.6;

(1.500.000 lire) a risarcimento del danno sofferto a causa dello sfruttamento pubblicitario delle riprese filmate di una stravagante *performance*. La motivazione individua il danno nella mancata percezione della remunerazione e, per la determinazione del *quantum*, fa riferimento all'ambito di diffusione e alla durata del fatto illecito, al valore reclamistico del filmato e infine al costo (al consumatore, cioè all'agente) del filmato stesso.

Criteri tutti che si compendiano nel « *valore commerciale della parte di filmato che viola i diritti dell'attore* ».

Un'altra pronuncia⁸⁶, sempre recente, doveva decidere della liceità della pubblicazione in contesto « scandalistico »

del ritratto di una giovane donna divenuta nota in occasione di una triste vicenda giudiziaria. Il Tribunale ha in quell'occasione liquidato i danni patrimoniali e non patrimoniali, dichiarando di voler seguire, quanto ai primi, il criterio del prezzo del consenso, determinabile, in difetto di una valutazione di mercato dell'immagine dell'attrice, alla stregua del *prezzo versato all'agenzia che aveva fornito il materiale da pubblicare*, alla qual voce di danno, nella pronuncia in esame, si aggiunge un'altra, più robusta, somma, a risarcimento del danno alla vita di relazione e del danno non patrimoniale⁸⁷.

ANDREA BARENGHI

BESSONE e FERRANDO, voce *Persona fisica* (dir. priv.), in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, s.d. ma 1983, 214 ss.). Con atteggiamento tutto sommato non lontano da tale impostazione si propone di considerare direttamente la notorietà del ritrattato quale bene giuridico tutelato: cfr. ASSUMMA, *Lo sfruttamento a fini pubblicitari della notorietà di attori, artisti sportivi*, cit., 215 ss.; LOMBARDI, *Pubblicità commerciale lesiva dei diritti della personalità di noto artista*, cit., 751 ss. Nel caso di persone non note, invece, sembra ritenersi che l'abusivo sfruttamento commerciale dell'immagine altrui integri una lesione non patrimoniale, riferibile ai « tipici » contenuti del diritto della personalità. Secondo tale impostazione il diritto all'immagine è dunque tutelato quale diritto della personalità, e dei diritti della personalità ripeterebbe le caratteristiche, per i molti, mentre per i pochi sarebbe anche, o esclusivamente, diritto patrimoniale (tale impostazione pare chiara, ad esempio, *sub specie damni*, in VERCELLONE, *Il diritto*, cit., 235 ss.). Mentre è dubbio se alla notorietà si possano affidare istanze ricostruttive sostanziali dei diritti tutelati, la celebrità del danneggiato sembra dover giocare un ruolo in sede di identificazione e liquidazione del danno (in tal senso il richiamo a NIMMER, *The Right of Publicity*, 19 (1954) *Law and Contemp. Prob.*, 202 ss., effettuato da PON-

ZANELLI, *La povertà dei « sosia » e la ricchezza delle « celebrità »*, cit., 129).

⁸⁶ Trib. Milano 30 settembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 1000.

⁸⁷ « Per quanto attiene al danno patrimoniale va anzitutto rilevato che esso può essere determinato nella misura corrispondente al valore del corrispettivo che la persona ritratta avrebbe potuto ottenere qualora avesse volontariamente ceduto le proprie fotografie. Nella specie emerge che la Peruzzo Editore ha corrisposto l'ammontare di L. 3.000.000 all'agenzia fotografica che ha ad essa ceduto le foto dell'attrice: detratto l'importo di L. 500.000 presuntivamente relativo alle spese ed al compenso del fotografo può quindi ragionevolmente determinarsi in L. 2.500.000 l'ammontare del corrispettivo che sarebbe spettato alla Ronconi qualora essa avesse volontariamente acconsentito alla pubblicazione delle foto in questione », il Tribunale rivaluta la somma e sulla somma rivalutata calcola gli interessi dalla data dell'evento (con cumulo, quindi, di rivalutazione e interessi). La somma complessivamente liquidata alla data della sentenza ammonta dunque a L. 4.025.000. Al danno patrimoniale così determinato si aggiunge l'ulteriore somma di L. 9.200.000 (8.000.000 più interessi) a risarcire equitativamente il danno alla vita di relazione ed il danno non patrimoniale.